



*Provincia di Avellino*  
*Settore Lavoro e Formazione*

**Indennità di disoccupazione**

<b>1</b>	<b>Domanda</b>	<b>Per richiedere l'indennità di disoccupazione (prima di recarsi all'I.N.P.S) una persona deve obbligatoriamente iscriversi al Centro per l'Impiego o basta ritirare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro?</b>
	<b>Risposta</b>	Attraverso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro il disoccupato viene inserito nell'elenco anagrafico del Centro per l'Impiego quale soggetto alla ricerca attiva di lavoro. La condizione di disoccupazione involontaria, stato che si acquisisce nel momento in cui si dichiara ai servizi competenti di essere privi di lavoro e disponibili allo svolgimento di attività lavorativa, è il requisito essenziale ai fini della richiesta dell'indennità di disoccupazione. Il soggetto che si rivolge invece direttamente all'I.N.P.S potrà produrre la dichiarazione di disponibilità all'istituto medesimo, il quale provvederà, in un secondo tempo, a trasmetterla al Centro per l'Impiego competente per lo sviluppo dei servizi e delle attività previste dalla vigente normativa.
<b>2</b>	<b>Domanda</b>	<b>Una persona occupata può per i mesi in cui risultava disoccupata presentare domanda di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti?</b>
	<b>Risposta</b>	Si, se rientra nei requisiti può presentare domanda ma solo per il periodo in cui è stata disoccupata, l'ente pagherà tali periodi
<b>3</b>	<b>Domanda</b>	<b>E' possibile usufruire dell'indennità di disoccupazione ordinaria mentre si percepisce l'assegno di maternità dell'azienda o dell'I.N.P.S, se nel frattempo si è concluso il rapporto di lavoro a tempo determinato?</b>
	<b>Risposta</b>	Non è possibile cumulare due contributi, ma, al termine del periodo di maternità è possibile recarsi al Centro per l'Impiego competente, e richiedere l'iscrizione all'elenco anagrafico sottoscrivendo l'immediata disponibilità al lavoro
<b>4</b>	<b>Domanda</b>	<b>Se un lavoratore è in stato di disoccupazione con relativa indennità, può lavorare per 3 mesi o perde l'indennità di disoccupazione?</b>
	<b>Risposta</b>	Il lavoratore che percepisca l'indennità di disoccupazione, nel caso di instaurazione di un contratto di lavoro a tempo determinato o temporaneo di durata pari a 3 mesi, deve comunicare la nuova occupazione alla competente sede I.N.P.S e ripresentare, al termine del rapporto di lavoro, una nuova domanda di disoccupazione attraverso il modello DS21. L'importo dell'indennità sarà ricalcolato in relazione all'ultimo rapporto di lavoro mentre, ai fini della durata massima del diritto (8 mesi per i soggetti con meno di 50 anni e 12 mesi per i soggetti di età pari o superiore a 50 anni), si farà riferimento al parametro del cosiddetto anno mobile che terrà conto di quanto percepito in precedenza.
<b>5</b>	<b>Domanda</b>	<b>Un lavoratore co.co.co. finito il contratto può chiedere la disoccupazione?</b>
	<b>Risposta</b>	Per il triennio 2009-2011, il D.L 185/2008 convertito nella Legge 2/2009, all'art. 19, comma 2, introduce una forma di tutela del reddito in favore dei collaboratori

**Provincia di Avellino**  
**Settore Lavoro e Formazione**  
**Via Pescatori, 91 – Avellino**

**Tel. 0825790650 – Fax 0825790644 – E-mail: [coordinamento@irpiniajob.it](mailto:coordinamento@irpiniajob.it)**

		<p>a progetto, solo nei casi di fine lavoro, da corrispondersi in unica soluzione per un importo pari al 10% del reddito percepito nell'anno precedente.</p> <p>Le condizioni utili alla fruizione di tale indennità sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'aver svolto il rapporto collaborativo a favore di un unico committente;</li> <li>• l'aver conseguito, l'anno precedente, un reddito superiore a € 5.000,00 e pari o inferiore a € 14.240,00 (minimale reddituale per l'anno 2009);</li> <li>• l'essere accreditato di almeno tre mensilità di contribuzione alla Gestione separata I.N.P.S.;</li> <li>• l'aver, con riferimento all'anno precedente, uno scoperto contributivo presso la Gestione separata I.N.P.S. di almeno 2 mesi;</li> <li>• l'essere iscritto in via esclusiva alla Gestione separata I.N.P.S.;</li> <li>• l'aver manifestato la propria disponibilità al lavoro e a percorsi di riqualificazione ai Servizi per l'Impiego competenti.</li> </ul>
--	--	--

<b>6</b>	<b>Domanda</b>	<b>In caso di trasferimento di sede aziendale da una città a un'altra, il lavoratore, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni o risoluzione consensuale, ha diritto all'indennità di disoccupazione?</b>
	<b>Risposta</b>	L'I.N.P.S., con circolare n°108 del 10.10.06, ha ritenuto che il trasferimento del lavoratore a una sede diversa dell'azienda, qualora la nuova sede disti più di 50 Km dal luogo di residenza del lavoratore o non sia mediamente raggiungibile in 80 minuti con l'uso dei mezzi pubblici, consenta la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con conseguente diritto del lavoratore al riconoscimento dell'indennità ordinaria di disoccupazione.

<b>7</b>	<b>Domanda</b>	<b>Se un lavoratore è disoccupato da 2 anni, ma la re-iscrizione al collocamento è avvenuta da poco, si può far parte dei disoccupati di lunga durata e avere i relativi sgravi? O si parte col calcolo dall'avvenuta registrazione al collocamento?</b>
	<b>Risposta</b>	Ai fini della maturazione del diritto all'agevolazione contributiva di cui all'art.8, comma 9, Legge 407/1990 (assunzione di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o in trattamento straordinario di integrazione salariale per il medesimo periodo, a condizione che le assunzioni non avvengano per la sostituzione di lavoratori per qualsiasi causa licenziati o sospesi) non è sufficiente che il lavoratore interessato sia privo di lavoro da 24 mesi ma deve aver maturato lo stato di disoccupato, conseguente alla fornitura della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al centro per l'impiego competente, da almeno 24 mesi

<b>8</b>	<b>Domanda</b>	<b>Se vengo licenziato l'indennità di disoccupazione ordinaria viene calcolata sul lordo spettante o sull'importo ridotto in busta paga causa giorni non lavorati imputati a Cassa Integrazione Guadagni Speciale?</b>
	<b>Risposta</b>	L'indennità di disoccupazione ordinaria, pari al 60% della retribuzione per i primi 6 mesi, al 50% per i successivi 2 mesi e al 40% per gli ulteriori 4 mesi (lavoratori di età pari o superiore a 50 anni) è calcolata in riferimento alla retribuzione media soggetta a contribuzione relativa ai tre mesi precedenti l'inizio dello stato di disoccupazione. Ai fini della determinazione della misura dell'indennità si fa riferimento solo alle giornate di effettivo lavoro nel trimestre preso in considerazione, con esclusione sia delle assenze riferibili al lavoratore (malattia, maternità, infortunio) sia di quelle riconducibili all'impresa (sospensione dell'attività lavorativa, periodi di cassa integrazione ordinaria e straordinaria). La retribuzione media giornaliera viene pertanto determinata dividendo la retribuzione complessiva soggetta a contribuzione, al lordo di qualsiasi ritenuta, per il numero di giornate effettivamente lavorate.